



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ED
INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL
TRIENNIO 2019 - 2021**

Stazione Appaltante:

INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Via di Vigna Murata 605 – 00143 Roma

Responsabile Unico del Procedimento:

Vincenzo Pirro

Numero CIG:

76600644C8

Rev. 01
Ottobre 2018

1. OGGETTO	3
2. INFORMAZIONI GENERALI E CONTESTO ORGANIZZATIVO INGV	3
2.1. Sedi ed Osservatori INGV	3
2.2. Consistenza organica dell'INGV	4
2.3. Attività prevalenti del personale INGV	4
3. DURATA DEL CONTRATTO	4
4. IMPORTO DEL CONTRATTO	4
5. VARIAZIONI CONTRATTUALI E RIDUZIONE O AUMENTO DEL SERVIZIO	5
6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
6.1. Nomina e sostituzione del medico competente	5
6.2. Compiti del Medico Competente (art. 25 del D.Lgs. 81/2008)	5
6.3. Rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale (art. 40 del D.Lgs. 81/2008)	7
6.4. Sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008)	7
6.5. Modalità e sede delle visite mediche	
6.6. Sopralluoghi	8
6.7. Riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008)	8
7. CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE	9
8. OBBLIGHI DA PARTE DELL'INGV	9
9. PROGRAMMA OPERATIVO DELLE ATTIVITA'	
10. CONTROLLO CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO – DEC	10
11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY	10
12. PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE – SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	10

1. OGGETTO

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le prestazioni professionali per il servizio di sorveglianza sanitaria e l'incarico di medico competente ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii

2. INFORMAZIONI GENERALI E CONTESTO ORGANIZZATIVO INGV

L'Obiettivo primario dell'INGV è contribuire alla comprensione della dinamica del Sistema Terra, nelle sue diverse fenomenologie e componenti solida e fluida, e alla mitigazione dei rischi naturali associati.

In particolare, le attività dell'Ente possono suddividersi in tre grandi categorie:

- Attività di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle Geoscienze, con particolare riguardo alla Sismologia, Vulcanologia e alle tematiche ambientali.
- Attività di ricerca istituzionale e di servizio per la Società, per le Pubbliche amministrazioni e l'Industria; in particolare, si mettono in evidenza le attività svolte in Convenzione annuale, nell'ambito di un Accordo Quadro decennale con il Dipartimento della Protezione Civile, relativamente al rischio sismico, vulcanico e da maremoto, e le attività di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo in aree sede di sfruttamento di geo-risorse, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.
- Attività di Terza Missione, comprendenti la formazione, la divulgazione, il trasferimento tecnologico, gli spin-off e i brevetti, i poli museali e il public engagement.

2.1. Sedi ed Osservatori INGV

Sedi Principali:

- **Sede Centrale** | Via di Vigna Murata 605 - 00143 Roma
- **Sede di Milano** | Via Bassini, 15 - 20133 Milano
- **Sede di Bologna** | via Marcantonio Franceschini 31 - 40128 Bologna
- **Sede di Pisa** | Via Donato Creti, 12 - 40128 Bologna
- **Sede di Napoli Osservatorio Vesuviano** | Via Donato Creti, 12 - 40128 Bologna
- **Sede di Catania Osservatorio Etneo** | Via Donato Creti, 12 - 40128 Bologna
- **Sede di Palermo** | Via Donato Creti, 12 - 40128 Bologna

Sedi Distaccate:

- **Ancona** | c/o Centro Funzionale - Protezione Civile - Regione Marche, Centro Pastorale Stella Maris, Via di Colle Ameno, 5 60126 Torrette (AN)
- **Arezzo** | Osservatorio Sismologico | c/o Villa Severi, Via Francesco Redi 13a | 52100 Arezzo
- **Ercolano** | Museo | Contrada Osservatorio | 80056 Ercolano NA
- **Genova** | c/o DICCA Università di Genova | Via all'Opera Pia 15A | 16145 Genova
- **Gibilmanna** | Osservatorio Geofisico | Pizzo Sant'Angelo, strada santuario, Cefalù PA
- **Grottaminarda** | Sede Irpinia | Contrada Ciavolone | 83035 Grottaminarda AV
- **L'Aquila** | Via Arcivescovado 8 | 67100 L'Aquila
- **Lecce** | c/o CMCC | Via Augusto Imperatore 16 | 73100 Lecce
- **Lipari** | Osservatorio Geofisico | Contrada Monte Falcone | 98055 Lipari ME
- **Messina** | Osservatorio Geofisico | Viale Regina Margherita 87 | 98121 Messina
- **Nicolosi** | Via Monti Rossi, 12 | 95030 Nicolosi CT
- **Portovenere** | Villa Pezzino | Via Pezzino Basso, 2 | 19020 Fezzano, Portovenere SP
- **Rende** | Dipartimento di Fisica (cubo 31C) | Via Pietro Bucci | 87036 Arcavacata di Rende CS

- **Rocca di Papa** | Osservatorio Geofisico | Via dell'Osservatorio | 00040 Rocca di Papa RM
- **Roma** | Viale Pinturicchio, 23/E | 00196 Roma
- **Stromboli** | Centro Operativo | Via Marina | 98050 Stromboli ME
- **Vulcano** | Centro M. Carapezza | Via Porto di Ponente | 98050 Vulcano ME
- **Bari** | Via Orabona, 4 | 70126 BA
- **Cefalù** | Via Portera, 10 | Cefalù PA
- **Ercolano** | Via Osservatorio | 80056 Ercolano NA
- **Catania CUAD** - Via Felice Fontana CT
- **Catania Etna** - Osservatorio loc. Pizzi de Neri (2850 mlm)
- **Duronia** - Via del castello di Duronia (CB)

Maggiori informazioni relative alle sedi come: uso di destinazione, consistenze (vani e superfici), ecc. sono riportate nell'allegato 1 del presente capitolato e sul sito web dell'INGV all'indirizzo: <http://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio.html>

Al fine di aggiornare l'affidatario del servizio, il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà eventuali modifiche organizzative dell'INGV quali: variazioni d'uso dei locali, apertura o chiusura sedi INGV.

2.2. Consistenza organica dell'INGV

L'INGV è attualmente composto da circa 1051 unità di personale di cui:

- 852 dipendenti (ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici, operatori tecnici/amministrativi)
- 199 altro personale (assegnisti, borsisti, CO.CO.CO, dottorandi, incarichi di ricerca, ecc.)

Al fine di aggiornare l'affidatario del servizio, il Responsabile Unico del Procedimento invierà mensilmente via e-mail la lista del personale INGV aggiornata, in formato file excel. Nel file saranno indicati: cognome, nome, sesso, profilo, sezione di appartenenza e Sede di lavoro.

2.3. Attività prevalenti del personale INGV

Le attività prevalenti svolte dal personale dell'INGV sono le seguenti:

- Attività video-terminalista circa 800 unità di personale;
- Attività di movimentazione manuale carichi circa 86 unità di personale;
- Uso di DPI (dispositivi di protezione individuale) circa 324 unità di personale;
- Attività di lavoro in altezza circa 155 unità di personale;
- Attività di lavoro in altitudine circa 288 unità di personale;
- Attività di lavoro subacqueo circa 13 unità di personale.

3. DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni continuativi a partire dall'avvio dell'esecuzione del contratto. Il contratto, nelle more dell'espletamento del nuovo bando di gara, potrà essere prorogato nei limiti temporali previsti dalla legge. Viceversa, qualora non dovessero sussistere le predette necessità di proroga e/o rinnovo del servizio, il contratto si risolverà alla regolare scadenza, senza alcun preavviso da parte dell'INGV

4. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'Importo triennale posto a base di gara è il seguente:

€ 179950,00 (esclusa IVA), per il servizio oggetto del presente capitolato non si ritiene necessaria la redazione del D.U.V.R.I. e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, in quanto trattasi di attività di natura prevalentemente intellettuale.

Resta obbligo da parte dell'INGV fornire preventivamente all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle Sedi INGV in cui è destinato ad operare.

Il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione sarà amni-comprendivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del servizio, comprese spese di viaggio e di trasferta.

5. VARIAZIONI CONTRATTUALI E RIDUZIONE O AUMENTO DEL SERVIZIO

L'INGV si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, ridurre, aumentare o sopprimere, i servizi in qualsiasi momento per qualsiasi causa, mediante preavviso da parte del RUP, con conseguente riduzione o aumento del corrispettivo rapportato al valore dell'offerta economica.

I casi sopra citati possono verificarsi per:

- Aumento o diminuzione della consistenza organica dell'INGV;
- Apertura o chiusura di nuove sedi INGV;
- Sopraggiunte attività lavorative svolte dal personale, non indiate nel presente capitolato.

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto, con le seguenti modalità, caratteristiche e prescrizioni.

6.1. Nomina e sostituzione del medico competente

IL Direttore Generale dell'INGV in qualità di Datore di Lavoro nominerà il Medico Competente che l'appaltatore indicherà prima della stipulazione del contratto. Il professionista incaricato dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.

Il medico competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.lgs.81/2008 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo.

Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del medico competente, nominato dal Datore di Lavoro, salvo sostituzioni temporanee per impedimenti derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni.

Tale sostituto deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/2008. Il medico competente comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi sopra citati, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

In caso di impedimento definitivo del medico competente designato, Il Datore di Lavoro procederà ad una nuova nomina.

6.2. Compiti del Medico Competente (art. 25 del D.Lgs. 81/2008)

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) (soppressa ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Nel caso in cui il Medico Competente lo ritenga necessario, potrà avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporterà gli oneri (art. 39 del D.lgs. 81/2008).

Il medico competente deve, inoltre, garantire la propria disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

6.3. Rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale (art. 40 del D.Lgs. 81/2008)

Il medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (secondo il modello in allegato 3B D.Lgs. 81/2008)

I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni dovranno essere svolte ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).

6.4. Sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008)

L'Appaltatore dovrà puntualmente comunicare la programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura di relativo protocollo.

La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore;
- d) visita medica in occasione del cambio mansione;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

L'Appaltatore elabora, di concerto con il Datore di Lavoro, il calendario degli accertamenti periodici previsti e provvede a trasmettere ai referenti dei Datori di Lavoro la convocazione dei dipendenti.

Il Datore di Lavoro ed il Servizio Prevenzione e Protezione comunicano al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro, e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al D.lgs 151/2001.

Qualora un lavoratore richieda la visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D.lgs 81/2008, il Servizio Prevenzione e Protezione lo comunica al medico competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro sette giorni lavorativi, comunicandolo per scritto al Datore di Lavoro o persona da lui designata.

Il medico competente collabora con il Datore di Lavoro ed il Servizio Prevenzione e Protezione per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento e svolge gli accertamenti necessari da svolgere in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro-correlato.

Per queste attività il medico competente dovrà presentare una relazione sintetica.

In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente, al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.

Il medico competente segnala ai lavoratori, ai Datori di Lavoro e al Responsabile del Procedimento, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni.

La Formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica dovrà essere consegnata per iscritto al lavoratore e al Datore di lavoro, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

L'appaltatore, dovrà comunicare al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei lavoratori, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti punti.

6.5. Modalità e sede delle visite mediche

Le visite mediche dei lavoratori INGV dovranno essere svolte presso le Sedi Principali dell'INGV più le sedi distaccate di Grottaminarda, L'Aquila, Portovenere, Rende.

L'INGV si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario del servizio, dei locali all'interno dell'Immobile oggetto del servizio per lo svolgimento delle visite mediche. I locali potranno essere visionati nel corso di eventuali sopralluoghi preliminari.

All'interno dei locali l'appaltatore non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.

L'appaltatore, per l'espletamento del servizio, potrà avere accesso, previo accordo con il RUP o il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), alle utenze (energia elettrica, acqua, connessioni WIFI, ecc...) presenti all'interno dell'edificio. L'appaltatore non potrà utilizzare tali utenze per attività non inerenti il servizio disciplinato all'interno del presente Capitolato. L'appaltatore è comunque responsabile dei locali assegnati.

Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 81/2008 l'appaltatore potrà avvalersi di accertamenti diagnostici e medici specialistici. Tali accertamenti dovranno comunque svolgersi presso il Comune di riferimento della Sede INGV a cui è assegnato il lavoratore.

L'appaltatore nel caso ne sia in possesso potrà avvalersi di Unità Mobili munite di nulla osta igienico sanitario delle autorità competenti. L'INGV compatibilmente alle proprie attività organizzative, consentirà l'accesso alle suddette unità mobili all'interno delle aree esterne delle Sedi INGV.

L'appaltatore nello svolgimento del servizio utilizzerà tutte le attrezzature e gli strumenti che ritiene necessario, avendo cura della relativa custodia e sorveglianza. Relativamente a tali attrezzature e strumenti, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificano durante il corso dell'appalto.

6.6. Sopralluoghi

Il medico competente sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 dovrà visitare gli ambienti di lavoro in modo autonomo, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. I sopralluoghi dovranno essere effettuati presso tutte le sedi Principali e distaccate indicate al punto 2.1.

Il medico competente dovrà comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la data dei sopralluoghi.

Il medico competente potrà essere affiancato nei sopralluoghi dal Datore di Lavoro o da un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione. In più al fine di avere a disposizione tutte le informazioni sulle attività, potrà richiedere la disponibilità dei dirigenti e/o preposti.

Per ogni singolo sopralluogo il medico competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al R.S.P.P. e al Responsabile del Procedimento, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale, indicando, eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria.

6.7. Riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008)

Il medico competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del D.lgs. 81/2008.

In occasione delle riunioni, il medico competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (R.S.P.P.), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

In particolare gli elementi che il medico competente dovrà portare alla riunione periodica sono:

- a) relazione dei sopralluoghi effettuati;
- b) analisi degli infortuni e delle malattie professionali;
- c) esprimere un giudizio sull'efficacia delle misure collettive presenti e sul corretto utilizzo dei DPI per la corretta gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (tramite la relazione di sopralluogo);
- d) illustrare lo stato di salute dei lavoratori (tramite la relazione sanitaria);
- e) riferire, in particolare, se le eventuali limitazioni o prescrizioni espresse nei giudizi di idoneità siano o meno state correttamente adottate dall'azienda;
- f) proporre eventuali indagini mirate per valutare/misurare l'esposizione dei lavoratori;
- g) confermare o proporre modifiche al programma di sorveglianza sanitaria;
- h) indicare i bisogni formativi da considerare nel piano di formazione dei lavoratori;
- i) proporre e collaborare a programmi volontari di 'promozione della salute.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno quindici giorni.

7. CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

Al fine di adempiere all'obbligo di formazione previsto dal D.Lgs. n. 81 2008 (art. 37 e 45) e dal DM 388/03.

Nel servizio oggetto di contratto sono richiesti i corsi di formazione di primo soccorso, aziende di gruppo B per tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro di svolgere l'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. I lavoratori INGV che hanno ricevuto incarico dal datore di Lavoro sono circa 200/250.

I corsi sopra citati dovranno essere svolti presso le Sedi INGV (Sedi Principali)

8. OBBLIGHI DA PARTE DELL'INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si impegna a:

- consentire al medico competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture INGV;
- informare in anticipo i propri dipendenti del calendario/convocazioni delle visite mediche e degli eventuali accertamenti sanitari;

- fornire all'affidatario l'elenco delle mansioni per ogni singolo lavoratore tramite apposite "schede posto di lavoro" debitamente compilate dai lavoratori e convalidate dal datore di lavoro;
- comunicare all'appaltatore i nominativi dei soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio in oggetto:
 - Datore di lavoro e delegati;
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
 - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
 - tutti lavoratori come indicato al paragrafo 2.2 del presente capitolato

9. PROGRAMMA E RENDICONTO DELLE ATTIVITA'

L'appaltatore dovrà provvedere ad organizzare l'esecuzione delle attività all'interno di un Programma Operativo delle Attività, riferito ad un arco temporale concordato.

L'Appaltatore dovrà inoltre produrre un rendiconto semestrale delle attività svolte, ed inviarlo al Responsabile Unico del Procedimento.

10. CONTROLLO CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO - DEC

Durante l'espletamento del servizio l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia provvederà al controllo delle attività effettuate, per accertare che siano compiute nel rispetto del presente capitolato.

L'INGV ai fini del controllo delle attività potrà nominare uno o più Direttori Esecutivi del Contratto (DEC).

I DEC svolgeranno tutti i controlli e verifiche ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Al fine del controllo della corretta esecuzione del servizio, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà essere messo al corrente di tutte le attività svolte dall'appaltatore.

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto previsto dal contratto, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY

L'Appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale ed impegnarsi a non divulgare in alcun modo le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Considerata di fondamentale importanza la tutela dei dati personali dei propri lavoratori, Sarà obbligo dell'Appaltatore trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018 (disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).

12. PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE – SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'appaltatore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, garantire l'impiego di personale specializzato e addestrato nel campo delle attività oggetto del servizio e all'utilizzo delle attrezzature in dotazione, nonché dotato, ove previsto per

legge, delle apposite certificazioni/abilitazioni.

L'appaltatore dovrà adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori.

l'INGV, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire alla ditta appaltatrice l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. L'appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Egli si assume le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche e infortunistiche esonerando, di conseguenza, l'INGV da ogni responsabilità in merito.

Il personale dell'appaltatore dovrà adottare un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività oggetto dei lavori. Tutto il personale impiegato deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore sia nei confronti dell'INGV che di terzi.

Il RUP
Vincenzo Pirro



